

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO: Linee di indirizzo per la gestione in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'Ambito Territoriale Novara 2 – determinato ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 512913 del 19 gennaio 2011 e n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011 attuativi del DLGS n. 164/2000 e dell'art. 46 bis del D.L. 159/2007 convertito in Legge 222/2007. Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Novara 2 e per lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del gestore dell'ambito.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 18.30, nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Migliavacca Pierluigi	Sindaco	X	
Volta Gianluca	Consigliere	X	
Farruggia Antonino	Consigliere	X	
Cassetti Romina	Consigliere	X	
Scuotto Francesca	Consigliere	X	
Andria Pantaleone	Consigliere	X	
Giacomelli Claudio	Consigliere	X	
Chiarani Michele	Consigliere	X	
Molinari Davide	Consigliere		X
Baldo Gabriele	Consigliere		X
Bazzani Giovanni	Consigliere	X	
	Totali	9	2

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno la Sig.ra Enrica Gandini.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G. e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) e fa un brevissimo *excursus* sull'oggetto in discussione, evidenziando che trattasi di un approvazione di una Convenzione comune a tutte le amministrazioni coinvolte nell'Ambito Territoriale Novara 2.

A questo punto chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale porge le seguenti domande:

- nell'art. 2 della bozza di Convenzione si riporta che "...i Comune di Cassolnovo, Romentino e Trecate svolgeranno in modo autonomo le funzioni locali individuate dal D.M. 226 /2011 rispettando i tempi dettati dalla Stazione Appaltante" si chiede di spiegare le motivazioni;
- modalità di scelta di convenzione e chi ha presenziato alle riunioni;
- nell'art. 2.4 rimanda decisione agli organi comunali, quali a Vespolate?;
- nell'art. 4 rimanda ai rappresentanti/referenti dei Comuni aderenti, chi sono e chi saranno in vista dell'operatività dell'Unione a al passaggio di tutti i dipendenti?
- nell'art. 5 della bozza di Convenzione riguarda il gruppo di lavoro, si chiede di sapere chi ne farà parte?
- nell'art. 5 punto 7 della bozza di Convenzione prevede che in caso di impedimento di un rappresentante è possibile nominare un delegato, in che modo avverrà tale nomina?
- nell'art. 6 della bozza di Convenzione si parla di Gruppo di Monitoraggio, si chiedono spiegazioni in merito.

A tal proposito il Sindaco risponde alla prima domanda asserendo che non può entrare in merito delle decisioni prese dagli amministratori dei Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate e che le decisioni verranno prese dagli organi consueti (Consiglio o Giunta a secondo della necessità) e autorizza il Tecnico Comunale, Responsabile del Procedimento, Geom. Viviani Serena a rispondere ai successivi quesiti posti dal Consigliere Bazzani,

Prende la parola il Responsabile del Procedimento, Geom. Viviani Serena illustrando i recenti incontri a cui si è presenziato che hanno portato alla definizione della Convenzione qui proposta e conferma che i comuni facenti parte dell'Unione ricadono nello stesso sub-ambito pertanto avranno comuni attività, per quanto riguarda i gruppi di lavoro è stato scelto di dare rappresentanza, due per ogni sub-ambito, rispettivamente: uno ai comuni di grandi dimensioni e uno ai comuni piccoli in modo da poter accogliere tutte le richieste/osservazioni.

Si arriva quindi su invito del Presidente al dibattito o alle eventuali dichiarazioni di voto.

Il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani rimanda in proposito a quanto già dichiarato a nome del proprio Gruppo consiliare ovvero la propria contrarietà, in quanto rimane non condivisibile come è stato avviato, già nell'anno 2011, questo iter amministrativo nell'ambito del quale, nonostante tutte le riunioni e incontri a cui questa maggioranza ha partecipato personalmente o con i propri tecnici, i contenuti non sono mai stati esaminati da apposite Commissioni, formalmente costituite, per cui fa confluire anche la conclusiva dichiarazione di voto di contrario, nonostante la presente deliberazione non comporti nessun onere a carico del bilancio.

Tutto ciò premesso:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio e contenuto nella proposta in O.d.G. di cui sopra allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B);

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Bazzani Giovanni) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,

DELIBERA

di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto di tutte le normative sopra richiamate in materia di scelta del nuovo Gestore della distribuzione del gas naturale nell'ATEM NOVARA 2 per un massimo di 12 anni, durata fissata dal D.Lgs 164/2000, e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226;

di prendere atto inoltre della procedura seguita dal Comune di Novara per l'affidamento del servizio di supporto, assistenza tecnica e giuridica, in affiancamento alla stazione appaltante nell'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento al servizio di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale ATEM NOVARA 2, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara stesso;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio del Comune di Vespolate;

di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento, (ALLEGATO A), che è stato predisposto dal Comune di Novara capofila dell'intera procedura, alle indicazioni normative e regolamentari vigenti e che è stato approvato, in occasione della riunione tenutasi in data 11 febbraio 2015 – Verbale prot. 13397 RI00/2688 del 2 marzo 2014, convocata dal Comune di Novara ai sensi del D.M. 12 novembre 2011; n. 226, art. comma 2 – alla quale hanno partecipato i Responsabili e i Referenti dei Comuni facenti parte dell'ATEM "NOVARA 2";

di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio del Comune di Vespolate;

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bazzani Giovanni) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Pierluigi Mighiavacca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabrio Mambrini

Per copia conforme all'originale:


IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 31 LUG, 2015

Li 31 LUG, 2015



IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.
- decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI VESPOLATE

CONSIGLIO COMUNALE 23.07.2015 - O.D.G. N.2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Linee di indirizzo per la gestione in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'Ambito Territoriale Novara 2 – determinato ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 512913 del 19 gennaio 2011 e n. 56433 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011 attuativi del DLGS n. 164/2000 e dell'art. 46 bis del D.L. 159/2007 convertito in Legge 222/2007. Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Novara 2 e per lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del gestore dell'ambito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.Lgs.vo 164/2000 (Decreto Letta) nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico provvede:

che il servizio sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;

Che i comuni titolari del servizio svolgano attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;

Che i rapporti con i comuni titolari del servizio con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio;

La scadenza ope legis delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine c.d. periodo transitorio – stabilendo – al comma 7 – che il gestore uscente resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento,

- la legge del 23 agosto 2004, n. 239;

Ha definito i principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Ha disposto per il settore energetico – la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Ha disciplinato, tra le altre, le attività di distribuzione del gas naturale a rete stabilendo che queste non possono essere attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

- il D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007, all'articolo 46 bis, ha stabilito che i Ministri dello sviluppo economico (di seguito anche "MSE") e per i rapporti con le Regioni, con decreto, devono determinare quanto segue:

comma 1 - i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, tenendo conto:

delle condizioni economiche offerte e di quelle a vantaggio dei consumatori;

degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio;

dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti

comma 2 – gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche "ATEM") per lo svolgimento in forma associata della gara – per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. La gara è unica per ciascun ambito allo scopo di ridurre le Tariffe a vantaggio dei clienti finali del servizio. L'ATEM rappresenta un insieme minimo di Comuni in cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore.

comma 3 – la data limite entro cui devono perfezionarsi, per ciascun ATEM, le operazioni di aggregazioni e la data limite entro la quale deve essere bandita la gara da parte delle Stazioni Appaltanti di ciascun ATEM;

Visto il Decreto del MSE del 19 gennaio 2011, che ha individuato 177 ambiti territoriali minimi;

Visto il Decreto del MSE del 18 ottobre 2011 che ha individuato i singoli Comuni appartenenti a ciascuno dei 177 ATEM ed in particolare nell'allegato 1 del decreto medesimo, l'Ambito Territoriale denominato "ATEM Novara 2" di cui fanno parte i seguenti 42 Comuni, compresa Novara: Borgo Vercelli, Villata, Barengo, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Carpignano, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cerano, Fara Novarese, Galliate, Garbagna Novarese, Ghemme, Granozzo con Ponticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Vespolate, Vicolungo, Albonese, Cassolnovo, Nicorvo.

Visto il Decreto del MSE n. 226 de 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011) pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, che nell'introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ed ha approvato gli schemi di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare;

Considerato che, in ordine alla individuazione del soggetto che è preposto alla gestione della gara unica d'ambito, l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 stabilisce che "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ove presente;

Rilevato che:

- il Comune di Novara, in quanto Comune Capoluogo di Provincia appartenente all'ambito, è individuato dalla legge come il soggetto che, su delega degli altri 41 Comuni Concedenti appartenenti all'Ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara ed essere il capofila dell'intero processo. Le attività e le funzioni del Comune di Novara quale Stazione Appaltante sono individuate dalla normativa vigente in materia;
- il Comune di Novara con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 16/05/2013 ha avviato il procedimento necessario per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, nell'Ambito Territoriale Novara 2 stabilendo di procedere all'esercizio delle funzioni connesse alle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento di tale servizio nonché alla gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione e alla consegna degli impianti, anche avvalendosi dell'assistenza di soggetti specializzati nella materia;
- gli Enti Locali inclusi nell'ATEM NOVARA 2, con delibere approvate dalle rispettive Giunte Comunali, hanno demandato al Comune di Novara, quale Capoluogo di Provincia, il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'Ambito, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011;
- con i medesimi atti deliberativi, gli Enti concedenti hanno tutti delegato il Comune di Novara le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, compresa l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. 226/2011 mentre per le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4 D.M. 226/2011, di tutta la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara e del disciplinare le stesse sono state delegate da tutti i Comuni dell'ATEM Novara 2 ad esclusione dei Comuni di Cassolnovo, Romentino, Trecate, in quanto questi ultimi hanno già proceduto o procederanno tramite autonoma gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 27/01/2014 del Comune di Novara sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara che prevedono l'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di supporto, assistenza tecnica e giuridica, in affiancamento alla stazione appaltante nell'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale ATEM NOVARA 2, mediante procedura aperta, con in criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara stesso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 17/12/2014 del Comune di Novara, divenuta esecutiva con il visto di regolarità contabile in data 18/12/2014, è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di supporto, assistenza tecnica e giuridica, in affiancamento alla Stazione Appaltante nell'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale ATEM NOVARA 2;

Rilevato inoltre che, per espressa disposizione normativa, il processo di aggregazione deve avvenire senza l'istituzione di nuove strutture amministrative – i Comuni appartenenti all'ATEM NOVARA 2 hanno deciso quanto segue:

-di scegliere la convezione ai sensi degli articoli 30 del D.Lgs.vo 267/2000 e dell'art. 15 della Legge 241/1990, quale forma associativa e disciplinata dal TUEL, più idonea per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dalla normativa di settore;

-di delegare le funzioni pubbliche in materia di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale al Comune di Novara, quale Stazione Appaltante, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti nei limiti delle normative vigenti e della convenzione all'uopo stipulata;

Visto l'art. 30 del TUEL che dispone che le convenzioni stipulate tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Considerato che per le spese e gli oneri che saranno anticipati dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di gara e per tutte le attività ad essa connesse, saranno rimborsati dai gestori uscenti: Società Italiana per il Gas S.p.A. ITALGAS per l'importo di 177.816,70 euro + IVA di legge e Società 2| RETIGAS S.p.A. per l'importo di 295.244,70 euro + IVA di legge, in attuazione dell'art. 1, comma 16 quater d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e art. 4 e 5 D.M. 226 del 12 aprile 2011:

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento, che è stato predisposto dal Comune di Novara capofila dell'intera procedura, alle indicazioni normative e regolamentari vigenti e che è stato approvato, in occasione della riunione tenutasi in data 11 febbraio 2015 – Verbale prot. 13397 RI00/2688 del 2 marzo 2015, convocata dal Comune di Novara ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, art. 1 comma 2 – alla quale hanno partecipato i Responsabili ed i Referenti dei Comuni facenti parte dell'ATEM "NOVARA 2";

Dato atto che il testo della convenzione in approvazione disciplina i seguenti elementi essenziali: regolamentare, nel primo periodo di applicazione del DM 226/2011, lo svolgimento in forma associata e coordinata del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale per l'intero Ambito Territoriale ATEM – Novara 2 in tutte le sue fasi: (I) attività propedeutiche e strumentali alla gara di affidamento, (II) gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, (III) affidamento del servizio e sottoscrizione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale e (IV) svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio stesso;

ottimizzare l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti assegnati all'ATEM Novara 2 dalle normative in materia di distribuzione del gas naturale;

assicurare una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali anche a carattere tecnico ed economico;

avviare o rafforzare le modalità di concentrazione territoriale finalizzata a:

a) assicurare la concorrenza e l'efficacia nel settore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

b) assicurare un adeguato livello di qualità e sicurezza tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse nell'erogazione del servizio in condizioni di efficacia, efficienza, economicità gestionale e di adeguata redditività in armonia con gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio;

c) realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali assicurando la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio dell'ATEM Novara 2.

Esaminato quanto contenuto nella Convenzione allegata, ALLEGATO A) come parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Visto l'art. 42 lettera E) del D.Lgs.vo 267/2000 (TUEL)

AQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestanti la regolarità la correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto di tutte le normative sopra richiamate in materia di scelta del nuovo Gestore della distribuzione del gas naturale nell'ATEM NOVARA 2 per un massimo di 12 anni, durata fissata dal D.Lgs 164/2000, e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226;

di prendere atto inoltre della procedura seguita dal Comune di Novara per l'affidamento del servizio di supporto, assistenza tecnica e giuridica, in affiancamento alla stazione appaltante nell'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento al servizio di distribuzione del gas naturale, nell'ambito territoriale ATEM NOVARA 2, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara stesso;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio del Comune di Vespolate;

di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento, ALLEGATO A), che è stato predisposto dal Comune di Novara capofila dell'intera procedura, alle indicazioni normative e regolamentari vigenti e che è stato approvato, in occasione della riunione tenutasi in data 11 febbraio 2015 – Verbale prot. 13397 RI00/2688 del 2 marzo 2014, convocata dal Comune di Novara ai sensi del D.M. 12 novembre 2011; n. 226, art. comma 2 – alla quale hanno partecipato i Responsabili e i Referenti dei Comuni facenti parte dell'ATEM "NOVARA 2";

di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio del Comune di Vespolate;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.


IL SINDACO



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, li 17 6 LUG. 2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico f.f.
(Dott. Gabrio Mambrini)



ATEM NOVARA 2

Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della gara preordinata all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato "Novara 2 Sud" e per la successiva gestione del servizio.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione è finalizzata a dare attuazione alle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'affidamento e la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato "Novara 2 Sud".
2. La Convenzione ha per oggetto la presa d'atto della Stazione appaltante come individuata dalla normativa regolamentare di cui al D.M. 226/2011, nonché la delega a quest'ultima delle connesse funzioni.

Art. 2

Stazione appaltante e funzioni delegate.

1. La Stazione appaltante di cui all'art. 2, D.M. n. 226/2011 è individuata nel Comune di Novara.
2. Tutti i Comuni appartenenti all'Ambito denominato "Novara 2 Sud" delegano al Comune di Novara le seguenti funzioni centralizzate:
 - a) la predisposizione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011. Nella delega sono ricomprese tutte le attività strumentali ed utili allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - b) la cura dei rapporti con il gestore affidatario del servizio, ivi comprese le attività connesse alle funzioni di controparte del contratto di servizio e di vigilanza e controllo sull'attività gestionale. A tal fine, il Comune di Novara si avvarrà del supporto del Comitato di monitoraggio, di cui al successivo art. 4, costituito dai rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Ambito, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
 - c) l'acquisizione dai gestori uscenti, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto ai gestori uscenti e della preparazione dei documenti di gara, in conformità alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011;
 - d) le attività propedeutiche alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con i gestori uscenti e alla determinazione del valore di rimborso dovuto agli stessi ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000. A tal fine, la Stazione appaltante provvederà anche avvalendosi di soggetti esterni individuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;

- e) l'affiancamento dei singoli Comuni appartenenti all'Ambito nelle trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso, nonché per la redazione del Piano di sviluppo relativo al proprio territorio.
3. I Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate svolgeranno in modo autonomo le funzioni locali individuate dal D.M. 226 /2011 rispettando i tempi dettati dalla Stazione Appaltante;
 1. Restano in capo ai singoli Comuni appartenenti all'Ambito le determinazioni finali in ordine alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente ed all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al medesimo, così come l'approvazione dei rispettivi Piani di sviluppo, determinazioni da sottoporre alla decisione dei competenti organi comunali.

Art. 3

Rapporti finanziari.

1. Le attività svolte dalla Stazione appaltante, siano esse connaturate alla funzione come stabilita dalla normativa del settore, siano esse delegate in attuazione della presente Convenzione, sono finanziate mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011, come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e anticipate dai gestori uscenti, come previsto dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 art. 16 quater.
2. Il corrispettivo di cui al punto che precede sarà posto dai documenti di gara a carico del soggetto aggiudicatario, in conformità alla disposizione testé richiamata.
3. Gli oneri relativi alla funzione controparte del contratto di servizio e di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, di competenza della Stazione appaltante, saranno posti a carico del gestore aggiudicatario, in conformità alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.
4. Ai Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate saranno riconosciuti i rimborsi per le funzioni locali che svolgeranno autonomamente secondo gli importi previsti dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 407/2012/R/GAS.

Art. 4

Compiti dei Comuni appartenenti all'Ambito

1. Ciascuno dei Comuni appartenenti all'Ambito indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

3. Ciascun Comune collabora con la Stazione appaltante ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
4. I Comuni concordano con la Stazione appaltante eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura della Stazione appaltante, ai gestori uscenti in merito ai dati forniti.
5. Ciascun Comune che ha delegato la Stazione appaltante per le funzioni locali, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla medesima, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che la Stazione appaltante stessa possa, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.
6. I Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate provvederanno autonomamente a tali funzioni una volta note le linee guida programmatiche predisposte dalla Stazione appaltante e unanimemente condivise da tutti i Comuni dell'Ambito.

Art. 5

Gruppo di Lavoro

1. Viene istituito un Gruppo di Lavoro a supporto del RUP della Stazione Appaltante, per coadiuvarlo nell'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione.
Il Gruppo di Lavoro, è composto da due rappresentanti della Stazione appaltante (di cui uno è necessariamente il Responsabile del Procedimento della procedura di gara, che assume la funzione del Coordinatore) e da otto rappresentanti degli altri Comuni dell'Ambito, nominati in numero di due per ciascun Sottoambito, di cui al successivo art. 6.
Tutti i componenti devono essere dotati delle competenze tecnico-amministrative adeguate alle attività da svolgere. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti di cui all'art. 4, comma 1, e/o altri soggetti, quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla presente Convenzione.
2. I Comuni si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i propri rappresentanti nel Gruppo di Lavoro.
3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Stazione appaltante e si riunisce periodicamente, su convocazione del RUP nominato dalla Stazione Appaltante, per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige per quanto di competenza i contenuti della documentazione di gara;
 - b) funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una - tantum per la copertura degli oneri di gara

per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;

- c) svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla presente Convenzione, ivi compreso il reperimento di tutta la documentazione presso i singoli Enti concedenti.
5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
 6. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'ufficio.
 7. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sottoambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione appaltante, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.
 8. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Art. 6

Comitato di monitoraggio

La stazione appaltante cura ogni rapporto con il gestore affidatario del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.

Sono individuati i seguenti 4 sub-ambiti territoriali, che nominano al loro interno il rappresentante che farà parte del comitato di monitoraggio:

Sub-ambito	Componenti	Rappresentante
1	Galliate-GarbagnaNovarese – Nibbiola Novara - San Pietro Mosezzo -	
2	Barengo – Briona - Cavaglietto Cavaglio d'Agogna - Fara Novarese Ghemme -Prato Sesia - Romagnano Sesia -Sizzano - Vaprio d'Agogna	
3	Borgo Vercelli – Villata – Biandrate - Carpignano Sesia – Casalbeltrame - Casaleggio Novara – Casalino Casalvolone - Castellazzo Novarese Granozzo con Monticello - Landiona Mandello Vitta – Recetto San Nazzaro Sesia – Sillavengo – Vicolungo	

4	Borgolavezzaro – Cerano – Tornaco - Trecate – Vespolate – Albonese - Cassolnovo – Nicorvo – Sozzago – Terdobbiate – Romentino	
---	--	--

L'individuazione dei Rappresentanti all'interno del Comitato di Monitoraggio, in numero di tre per ciascun sub ambito, avviene con il voto favorevole dei Comuni che rappresentano la maggioranza dei residenti nel medesimo sub ambito, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti. La convocazione dei Comuni del sub ambito avviene su iniziativa del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 7

Durata

La presente Convenzione ha durata sino all'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base d'Ambito e, quindi, sino alla stipula del relativo contratto.

Le disposizioni e i principi indicati nella presente Convenzione costituiscono altresì riferimento vincolante per i Comuni per l'esecuzione delle successive attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione del servizio.

Art. 8

Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, se non composte in via conciliativa ed amministrativa, saranno devolute al Giudice Amministrativo, al quale competono in via esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.